



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 3/20

Dec. n. 4/20

Il giorno 27 luglio 2020 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul deferimento di :

**VIGNOZZI Andrea**, nato il 9.07.1960 a Firenze e residente in *omissis* alla via *omissis*, tesserato 2019 con il M.C. "RUOTE ARTIGLIATE" con tessera n. 19211334;

**incolpato di:**

« violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (aggravata ai sensi del successivo art. 42.2) e ciò in quanto nella sua qualità di dirigente federale (presidente del co.re. Toscana) ed in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza e con abuso dei poteri intrinsecamente connessi a tale carica, si procurava l'ingiusto profitto pari ad euro 15.536,00 autoliquidandosi tutta una serie di rimborsi spese (analiticamente indicati nelle relazioni relative alle verifiche amministrative e contabili effettuate dagli uffici federali) in realtà non dovutigli perché:

- relativi a giorni nei quali era stata accertata la sua assenza presso la sede del Co. re. Toscana;
- o privi di qualsiasi giustificativo;
- o non congruenti con gli orari da lui stesso dichiarati nel modulo trasferta;
- o mancanti delle tratte di percorrenza rilevate dal telepass;
- o con tratte di percorrenza rilevate dal telepass non compatibili con la trasferta;
- o con indicati pasti consumati fuori orario o in località diversa da quella indicata in trasferta;
- o con indicazione di persone beneficiarie di pasti senza averne fornito giustificazione alcuna;
- o comunque privi dei requisiti obbligatoriamente previsti per l'erogazione dei rimborsi;

il tutto in violazione della normativa per le trasferte ed il rimborso delle spese ad esse collegate, approvata dal Consiglio Federale con deliberazione n. 157/2013 ed entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.

Fatti tutti commessi presso la sede del Co.re. Toscana durante l'anno 2018 e nei giorni corrispondenti alle erogazioni dei rimborsi spese non dovuti.».

## **Svolgimento del processo**

Con provvedimento del 28.01.2020, il Procuratore federale disponeva il deferimento di VIGNOZZI Andrea al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva in pari data decreto ex art. 87 R.d.G., a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto per l'udienza del 12.03.2020, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo raccomandata a.r., perfezionatasi per compiuta giacenza.

In data 5 marzo 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, veniva disposto il rinvio dell'udienza per decreto.

In data 27 luglio 2020, assente il Vignozzi, il Presidente del Tribunale Federale verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava aperto il dibattimento.

All'esito della discussione il Procuratore Federale chiedeva irrogarsi la sanzione del ritiro della tessera per due anni e mesi otto in applicazione dell'art. 1 R.d.G. (violazione aggravata dalla circostanza di cui al successivo art. 42.2 per la carica ricoperta).

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza.

## **Motivazione**

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze raccolte dal Procuratore Federale nel corso delle indagini, che

puntualmente acquisite al fascicolo in sede di udienza dibattimentale, depongono per la piena responsabilità dell'incolpato in ordine ai fatti a lui ascritti.

Rilevasi come in esito all'attività di verifica amministrativa avviata a seguito di una segnalazione dell'organo di controllo contabile della Federazione, è emerso come il deferito poneva in essere attività di autoliquidazione in proprio favore per tutto il 2018, di somme non dovute a titolo di rimborso spese.

Si rendono in tutto condivisibili, e qui richiamate, le osservazioni esposte nella relazione redatta dall'ufficio contabilità della F.M.I., frutto di una minuziosa attività di verifica condotta entro un arco temporale ricompreso nell'anno 2018, emergendo dai riscontri effettuati numerosi casi di spese chilometriche sprovviste di giustificativo, vieppiù associate a presenze del Vignozzi mai registrate presso la sede del Co.re. Toscana, altresì evincendosi importi liquidati per pasti consumati in orari incompatibili con quelli indicati per le trasferte, spesso pagati anche per "ospiti" il cui ruolo in relazione alle trasferte non è risultato minimamente indicato o giustificato.

La relazione sui giustificativi di spesa indicati dal 03 gennaio al 15 dicembre 2018, segue la richiesta di spiegazioni rivolta al Vignozzi dal Segretario Generale della F.M.I., formulata in data 06.05.2019 a seguito dei rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti, a cui però l'odierno incolpato non ha fornito alcuna risposta per evitare il deferimento.

Per quanto attiene la fase procedimentale, il Vignozzi ha mancato di presenziare all'udienza dedicata alla trattazione del procedimento e ha

tralasciato di trasmettere memorie difensive, per cui il solido contesto documentale corroborato dalle dichiarazioni rese dal Segretario Generale della F.M.I. in fase di indagini di cui è verbale acquisito al fascicolo del dibattimento, depongono in senso univoco per la fondatezza degli addebiti.

Quanto determina indubbia violazione delle disposizioni federali in materia di rimborso spese di trasferta, approvate con delibera del Consiglio nr. 157 del 10/11 ottobre 2013 e in vigore all'epoca dei fatti, oltreché la violazione dei principi generali di lealtà e correttezza incombenti sul tesserato nei confronti della Federazione Sportiva per quanto previsto all'art. 1 commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia.

Tali condotte, concretano illeciti perdurati nel tempo, che risultano aggravati dalla carica del Vignozzi, all'epoca dei fatti Presidente del Co.Re. Toscana, avendo il deferito in evidenza abusato della qualifica federale di dirigente per autoliquidarsi rimborsi non dovuti, insorgendo così i presupposti della contestata aggravante di cui all'art. 42 co.2 Regolamento di Giustizia.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e in conformità alle richieste del Procuratore Federale, si rende applicabile al deferito, attualmente non tesserato, la sanzione dell'inibizione al tesseramento per anni due e mesi otto (pena base due anni di inibizione pari a 24 mesi + 1/3 pari a 8 mesi per l'effetto dell'aggravante all'art. 42 comma 2 R.d.G.).


**P.Q.M.**


Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 29, 42.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

**VIGNOZZI Andrea**, nato il 9.07.1960 a Firenze e residente in *omissis* alla via *omissis*, tesserato 2019 con il M.C. "RUOTE ARTIGLIATE" con tessera n. 19211334,

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione dell'inibizione al tesseramento per anni 2 (due) e mesi 8 (otto). Fine pena 27 marzo 2023.**

Depositata il 25 agosto 2020

Avv. Claudio Fiorentino  
Giudice estensore  


Avv. Luigi Musolino  
PRESIDENTE T. F.  


Il presente provvedimento sia comunicato a :

Vignozzi Andrea;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Ufficio Amministrazione Co. Re. F.M.I.;

Co. Re. Toscana;

Motoclub di ultima appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I..

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**